CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, DEI SERVIZI E DELLE COMPARTECIPAZIONI DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

(deliberazione n. 345/118 del 6.6.2023 – determinazione 931/124 del 18.7.2023)

Art. 1
Finalità, oggetto e definizioni

1. Il presente atto determina, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale), i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione dei patrocinio, dei servizi e delle compartecipazioni del Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale delle Marche – di seguito Consiglio - ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo ed ambientale, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgono all'interno del territorio regionale.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento, si intendono:
   a) per *patrocinio*: il riconoscimento con il quale il Consiglio esprime il proprio apprezzamento per iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale, qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio medesimo, mediante la dicitura "Con il patrocinio del Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche" e mediante l'autorizzazione all'uso del logo del Consiglio nell'attività di diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa stessa. La concessione del patrocinio gratuito non determina alcuna assunzione di spesa a carico del Consiglio;
   b) per *servizi*: la messa a disposizione gratuita di strutture (quali sale riunioni presso Palazzo delle Marche), comprensive dei relativi servizi accessori, a favore dei soggetti beneficiari del patrocinio.
   c) per *compartecipazione:* contributo finanziario a carico del bilancio Consiglio per le spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative di cui all'art.3.

Art. 2
Beneficiari di patrocinio e/o compartecipazione

1. I patrocini e/o le compartecipazioni possono essere concessi ai soggetti di seguito indicati, aventi sede operativa o legale nel territorio delle Marche:
   a) enti, associazioni, comitati, fondazioni senza fini di lucro e altri organismi no profit;
   b) Enti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità regionale;

2. In via eccezionale, il patrocinio e/o la compartecipazione per iniziative dei soggetti di cui al comma 1 esterni al territorio regionale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso, possono essere concessi solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la Regione o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 3
Iniziative ammesse

1. I patrocini e/o le compartecipazioni possono essere concessi per attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, concernenti le seguenti iniziative:
   a) eventi, fiere, manifestazioni, celebrazioni, mostre, convegni, spettacoli, congressi, seminari, workshop, inaugurazioni;
   b) presentazione di iniziative editoriali (libri, guide, manuali);
   c) presentazione di prodotti multimediali e telematici.

Art. 4
Iniziative non ammesse

1. I patrocini e/o le compartecipazioni non possono essere concessi per le seguenti iniziative:
   a) iniziative promozionali di carattere commerciale;
   b) eventi promossi da partiti, sindacati o movimenti politici;
   c) iniziative chiuse al pubblico o che abbiano come fine esclusivo la propaganda, il proselitismo o il finanziamento della propria struttura.
   d) iniziative per corsi di formazione o aggiornamento, iniziative attributive di crediti formativi.

Art. 5
Procedura per la concessione del patrocinio.

1. La domanda di patrocinio, redatta su apposita modulistica approvata con decreto del Segretario generale e resa disponibile mediante pubblicazione sui sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa (sezione patrocini e compartecipazioni), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indirizzata al Presidente del Consiglio ed inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.marche.presidenza@emarche.it con congruo anticipo e comunque almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.

2. La concessione del patrocinio non comporta oneri a carico del Consiglio o benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente. Non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Consiglio resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.

3. L'utilizzo improprio della dicitura e del logo di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 1, comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

4. La domanda di patrocinio è approvata dall'Ufficio di Presidenza e trasmessa all'ufficio competente per gli adempimenti di pertinenza.

Art. 6
Procedura per la concessione dei servizi

1. Con la domanda di concessione del patrocinio di cui all'art. 5, può essere richiesta la concessione a titolo gratuito dei servizi previsti dalla lettera b) del comma 2, dell'art. 1.

Art. 7
Procedura per la concessione della compartecipazione

1. La domanda di compartecipazione, redatta su apposita modulistica approvata con decreto del dirigente competente e resa disponibile mediante pubblicazione sui sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa (sezione patrocini e compartecipazioni), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indirizzata al Presidente del Consiglio ed inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.marche.presidenza@emarche.it con congruo anticipo e comunque almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa.

2. Nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, il contributo può essere concesso a favore di una sola iniziativa promossa dal medesimo soggetto.

3. Non sono ammesse a contributo le iniziative che godono di altri contributi concessi dalla Giunta regionale o dal Presidente della Regione.

4. In via eccezionale, qualora il soggetto con un'unica domanda richieda il sostegno economico di più iniziative o di un programma/calendario di attività, l'Ufficio di Presidenza può decidere di finanziarne una o alcune, individuandole specificamente, oppure può decidere un finanziamento complessivo; in ogni caso la compartecipazione deve mantenere il rispetto dei limiti di cui ai commi 9, 10 e 11.

5. La struttura amministrativa competente verifica la completezza e la conformità della domanda rispetto ai requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7, con esclusione del comma 12, e all'articolo 8.

6. Nel corso della fase istruttoria possono essere richiesti integrazioni e chiarimenti che devono pervenire entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione.

7. La struttura amministrativa competente trasmette all'Ufficio di presidenza gli esiti sull'istruttoria sull'ammissibilità delle domande pervenute.

8. La struttura amministrativa competente, successivamente alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza, provvede all'adozione degli atti amministrativi conseguenti.

9. Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento delle spese previste per l'iniziativa, al netto della previsione di entrata e non può comunque superare i 5.000 euro.

10. Il costo complessivo dell'iniziativa deve essere dichiarato dal soggetto proponente e risultare da un piano previsionale di spesa che indica in modo analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente e le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati.

11. Per ciascuna iniziativa, il totale delle entrate, compresi i contributi ricevuti, non può superare il costo complessivo dell'iniziativa.

12. La concessione della compartecipazione è deliberata dall'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2011, sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:
    a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali della Regione Marche;
    b) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;
    c) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione.
    d) concorrono alla valorizzazione e al recupero delle tradizioni e tipicità regionali e locali.

13. L'Ufficio di Presidenza può concedere compartecipazioni solo per iniziative ancora da svolgersi.

14. L'Ufficio di Presidenza può altresì deliberare una compartecipazione la cui richiesta, redatta su apposita modulistica approvata con decreto del Segretario generale e resa disponibile mediante pubblicazione sui sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa (sezione patrocini e compartecipazioni), sia stata presentata o esaminata in un momento successivo

a quello di svolgimento dell'iniziativa, qualora quest'ultima sia giudicata di interesse regionale ed abbia visto la partecipazione di una rappresentanza del Consiglio regionale. L'iniziativa deve tuttavia essersi svolta nello stesso esercizio finanziario a carico del quale è posta la compartecipazione.

Art. 8
Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le seguenti spese intestate al soggetto beneficiario della compartecipazione e sostenute dallo stesso:
   a) acquisto di beni non durevoli;
   b) acquisto di beni strumentali durevoli nella misura massima del 25% delle spese;
   c) canoni di locazione per l'utilizzo di locali, noleggio di impianti o strutture inerenti all'iniziativa;
   d) allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;
   e) pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc.);
   f) servizi editoriali e tipografici;
   g) premi e riconoscimenti non in denaro;
   h) rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a sostegno;
   i) compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati, la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a contributo.

2. Non sono ammissibili a compartecipazione le spese:
   a) giustificate attraverso documenti di spesa intestati a soggetti diversi dal beneficiario o non intestati (esempio scontrini fiscali non parlanti);
   b) rimborsi spese non corredati da relativa documentazione giustificativa e per rimborsi spese forfettari;
   c) non direttamente riferibili all'iniziativa beneficiaria della compartecipazione;
   d) relative a beni durevoli, salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, beni d'investimento e per il recupero di beni immobili;
   e) relative a viaggi, soggiorni e pasti, ad eccezione di quelle relative a relatori/esperti la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa;
   f) per pranzi, rinfreschi e momenti conviviali, in misura superiore al 15% del totale delle spese ammesse;
   g) di gestione dell'associazione o ente promotore, quali spese generali, telefoniche, di cancelleria, di personale e per uso di attrezzature d'ufficio;
   h) relative a rimborsi spese di carburante;
   i) per compensi o rimborsi, anche parziali a qualsiasi titolo, per prestazioni da parte di propri soci o dipendenti o altre spese per acquisti a loro destinati;
   j) per la stampa di pubblicazioni o per la realizzazione di materiali multimediali destinati alla vendita.

Art. 9
Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è disposta sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario.

2. Entro novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, ovvero per le iniziative che si sono svolte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, non oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata concessa la compartecipazione, il soggetto beneficiario deve presentare alla struttura competente, a firma del legale rappresentante la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
b) tabella delle spese sostenute e delle entrate;
c) copia della documentazione contabile e fiscale inerente alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

3. La richiesta di liquidazione redatta su apposita modulistica approvata con decreto del Segretario generale e resa disponibile mediante pubblicazione sui sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa (sezione patrocini e compartecipazioni), avviene con spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: assemblea.marche@emarche.it;

4. In fase di erogazione, il contributo è proporzionalmente ridotto se il saldo fra le spese effettivamente sostenute e giudicate ammissibili e le entrate realizzate è inferiore a quello previsto nella scheda progettuale allegata alla domanda.

Art. 10
Revoca della compartecipazione

1. La compartecipazione è revocata, dall'Ufficio di Presidenza, nel caso in cui:
   a) l'iniziativa non è stata realizzata o è stata realizzata in maniera difforme a quanto descritto nell'istanza o è stata realizzata in un esercizio finanziario diverso da quello a carico del quale deve essere posta la compartecipazione;
   b) la richiesta di liquidazione della compartecipazione non pervenga nei termini indicati al comma 2 dell'art. 9;
   c) risultino falsità nelle dichiarazioni rese nelle domande di compartecipazione o di liquidazione, nei relativi allegati o nei documenti prodotti
   d) si ometta di indicare che per l'iniziativa è stato concesso un contributo da parte di soggetti pubblici.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettera c) e d) del comma 1 il soggetto beneficiario decade dal diritto di ottenere per il futuro patrocini e compartecipazioni da parte del Consiglio regionale.

Art. 11
Pubblicazione degli atti di concessione di patrocini onerosi

1. Ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 gli atti di concessione dei patrocini onerosi superiori ad € 1.000,00 sono pubblicati sul sito Consiglio, quale condizione legale di efficacia, all'indirizzo: https://www.consiglio.marche.it/amministrazione_trasparente/sovvenzioni/atti_concessione.php".

Art. 12
Pubblicazione dei criteri e dei moduli di concessione

1. I presenti criteri per la concessione di patrocini e compartecipazioni con i relativi moduli di richiesta sono pubblicati sul sito dell'Assemblea Legislativa delle Marche, al seguente indirizzo: https://www.consiglio.marche.it/patrocini_e_compartecipazioni/index.php

Art. 13
Abrogazione

1. Dalla data di applicazione del presente atto è revocata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 228/77 del 5.7.2022 ("Criteri per la concessione di patrocini,

compartecipazioni e servizi da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico" modifica all'allegato a della deliberazione n. 1644/208 del 13.4.15, successivamente modificato con deliberazioni n. 564 del 21.9.17, n. 658 del 19.4.18 e n.184 dell'8.3.22.).

Art. 14
Norma transitoria

1. Alle istanze per la concessione o per l'erogazione di contributi presentate il cui procedimento non sia ancora concluso all'entrata in vigore del presente atto, continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 228/77 del 5.7.2022 "Criteri per la concessione di patrocini, compartecipazioni e servizi da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico" modifica all'allegato a della deliberazione n. 1644/208 del 13.4.15, successivamente modificato con deliberazioni n. 564 del 21.9.17, n. 658 del 19.4.18 e n.184 dell'8.3.22.".